

Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Innovazione S.p.A.

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE E DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA AVM DI BORDO DELLA FLOTTA DEL TPL GESTITA DA AMAT DA INTEGRARE CON IL SISTEMA AVM CENTRALE INSTALLATO PRESSO IL DATA CENTER DI SISPI.

CIG: 8513844653

PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020
Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana
PROGETTO PA2.2.1.e “Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)”

CUP: D77D18001390006

PON METRO PALERMO 2014-2020

Capitolato Speciale di Appalto



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 1 Premesse, definizioni e allegati

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A. ed il Fornitore, aggiudicatario della gara della Fornitura di cui al successivo art. 3.
2. La fornitura oggetto del presente capitolato è effettuata nell'ambito del **PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - PROGETTO PA2.2.1.e "Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)" CUP: D77D18001390006 - PON METRO PALERMO 2014-2020;**
3. Ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto e di tutti i suoi allegati, il significato di seguito indicato:

Sispi – la società SISPI Sistema Palermo Innovazione S.p.A., con sede in Palermo, via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura e soggetto attuatore del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - PROGETTO PA2.2.1.e "Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)" CUP: D77D18001390006 - PON METRO PALERMO 2014-2020;

Fornitore - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura;

Parti - la Sispi e il Fornitore;

TPL – Trasporto Pubblico Locale;

Comune di Palermo – Ente pubblico, Titolare del servizio TPL, proprietario di parte dei veicoli gommati su cui verranno installati le componenti tecnologiche, oggetto della presente fornitura, e beneficiario del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - PROGETTO PA2.2.1.e "Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)" CUP: D77D18001390006 - PON METRO PALERMO 2014-2020;

AMAT – la società AMAT PALERMO S.p.A., con sede in Palermo in Via Roccazzo, 77, gestore del servizio TPL del Comune di Palermo e proprietaria di parte dei veicoli gommati su cui verranno installati le componenti tecnologiche, oggetto della presente fornitura;

AVM – *Automatic Vehicle Monitoring (Controllo automatico dei veicoli);*

Fornitura – Fornitura delle componenti tecnologiche costituenti i Sistemi AVM di bordo per n. 386 veicoli gommati della flotta del TPL gestita da AMAT, comprensiva dei servizi di installazione, configurazione, avviamento, integrazione con il Sistema AVM Centrale e i sottosistemi di bordo, formazione, addestramento, assistenza tecnica e manutenzione per 36 mesi, tutto come dettagliatamente descritto nel presente CS e nel Capitolato Tecnico (CT);

Componenti tecnologiche – elementi hardware e software, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo computer di bordo, router di bordo, switch, antenna multivalente, pulsante allarme, licenze software, etc, che costituiscono nel loro

insieme un Sistema AVM di bordo, oggetto della fornitura, le cui descrizioni, quantità, caratteristiche tecniche e funzionali minime sono contenute nel Capitolato Tecnico (CT);

Sistema AVM di bordo – Dispositivi costituiti dalle componenti tecnologiche hw e sw, sopra definite, da installare sui veicoli del TPL, quali sistemi periferici atti alla rilevazione e alla trasmissione in tempo reale al Sistema AVM Centrale di tutte le informazioni raccolte a bordo comprensiva della componente software di interfaccia con il Sistema AVM Centrale;

Sistema AVM Centrale – La piattaforma software, installata presso il Data Center di Sispi, atta all'acquisizione dei dati forniti dai Sistemi AVM di bordo, alla gestione centralizzata dei dati e al monitoraggio della flotta dei veicoli gommati del TPL gestita da AMAT;

Referente della fornitura - il rappresentante del Fornitore e il rappresentante della Sispi/Direttore dell'esecuzione (DEC), incaricati di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura, oggetto del presente CS e dei relativi allegati;

Progetto esecutivo - il documento predisposto dal Fornitore e approvato dal Referente Sispi/DEC contenente la definizione dell'architettura del Sistema AVM di bordo, le specifiche di interfacciamento, la definizione della flotta prototipale, le specifiche di installazione e la definizione delle procedure di verifica dei sistemi installati sulla flotta prototipale.

Piano di Lavoro – il documento predisposto dal Fornitore e approvato dal Referente Sispi/DEC contenente il cronoprogramma e la descrizione delle attività di installazione, configurazione, avviamento, integrazione, formazione e addestramento e la definizione dei test da utilizzare in fase di verifica della conformità della fornitura.

Responsabile del Procedimento – RUP il soggetto formalmente nominato dalla Sispi quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS - il presente documento, predisposto dalla Sispi, contenente le norme poste a regola della Fornitura;

Capitolato tecnico, di seguito CT – il documento, predisposto dalla Sispi, contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime delle componenti tecnologiche che il Fornitore dovrà fornire nonché la definizione delle prescrizioni operative dei servizi che il Fornitore dovrà eseguire nell'ambito della Fornitura;

Offerta economica - il documento presentato dal Fornitore in sede di gara contenente il ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base d'asta, il dettaglio dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza, la dichiarazione dell'offerta economica complessiva e il dettaglio dei prezzi offerti per ciascuna delle componenti di fornitura;

Lettera d'ordine - il documento predisposto da Sispi, firmato digitalmente dal Legale rappresentante Sispi, costituente – insieme alla documentazione di gara

allegata – il contratto, che riporta in evidenza il codice CIG e il CUP relativi alla procedura;

Periodo di Vigenza Contrattuale – intervallo di tempo compreso tra la data della Lettera d’ordine e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto.

Ordine di Prevalenza - la priorità delle disposizioni contenute negli atti di cui si compone la documentazione contrattuale in caso di conflitto tra le disposizioni medesime.

4. Le Parti convengono che le premesse e gli ulteriori atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
5. La Fornitura è regolata dai seguenti atti:
 - a) il Capitolato Speciale d’Appalto (CS);
 - b) Il Capitolato tecnico (CT);
 - c) la Lettera d’ordine;
 - d) l’Offerta economica;
 - e) il DUVRI;
 - f) il Patto d’Integrità.
6. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali si osserverà il suddetto Ordine di Prevalenza.

Art. 2 Osservanza di leggi e decreti

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi incluse le normative in tema di tutela ambientale, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
2. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di:
 - a) **n. 386 Sistemi AVM di bordo** costituiti dalle componenti tecnologiche aventi le caratteristiche tecniche e funzionali minime descritte nel Capitolato Tecnico (CT), corredati di assistenza in garanzia per 36 mesi, secondo le modalità

- indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato Tecnico (CT) allegato;
- b) **servizi di installazione, configurazione ed avviamento** dei Sistemi AVM di bordo di cui alla lett. a) sui veicoli gommati del TPL gestiti da AMAT nei luoghi indicati nel CT, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato Tecnico (CT);
 - c) **servizi di integrazione** dei Sistemi AVM di bordo di cui alla lett. a) con il Sistema AVM Centrale e con i sottosistemi di bordo, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato Tecnico (CT);
 - d) **servizi di formazione e di addestramento** sull'utilizzo dei Sistemi AVM di bordo del personale tecnico di Sispi e/o del personale di AMAT, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato Tecnico (CT);
 - e) **servizi di assistenza tecnica e manutenzione** dei Sistemi AVM di bordo di cui alla lett. a) per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell'esito positivo della verifica di conformità della fornitura di cui all'art. 11 del presente CS, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CS) e nel Capitolato tecnico (CT);
2. Le componenti hardware e software fornite costituenti i Sistemi AVM di bordo di cui alla lett. a) del precedente comma 1 dovranno essere nuove di fabbrica e corredate della relativa documentazione tecnica – ivi inclusi i manuali d'uso ed eventuali ulteriori documenti tecnici e/o operativi – idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle componenti medesime.
 3. I Sistemi AVM di bordo di cui alla lett. a) del precedente comma 1 rientreranno nella proprietà e titolarità del Comune di Palermo, soggetto beneficiario del progetto specificato al c. 2 dell'art. 1 del presente CS.
 4. La Fornitura di cui al precedente comma 1 dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate nel successivo art. 8 del presente CS.
 5. Sono a carico del Fornitore tutte le attività necessarie alla realizzazione di quanto oggetto del presente Capitolato Speciale (CS), secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico (CT), anche se non espressamente indicate, strettamente necessarie all'esecuzione della fornitura a regola d'arte.
 6. Il Fornitore prende atto dell'essenzialità dei termini di fornitura fissati dagli atti di gara anche al fine del rispetto dei termini previsti per l'utilizzo di risorse comunitarie e, conseguentemente, della necessità di fornire a SISPI la documentazione necessaria ad ottemperare a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e a garantire la corretta e tempestiva rendicontazione del progetto afferente il PON METRO.

Art. 4 Durata

1. La durata del presente rapporto contrattuale sarà di 48 (quarantotto) mesi di cui 12 (dodici) mesi per le attività di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), b), c) e d) e di 36

(trentasei) mesi per i servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) a partire dalla data del verbale di avvio delle attività di cui al successivo art. 7, fermo restando che il Periodo di Vigenza contrattuale definito all'art. 1 c. 3 del presente CS, terminerà con il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 5 Integrazione o diminuzione della fornitura

1. La SISPI si riserva il diritto di richiedere nel periodo di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'integrazione o la riduzione del quantitativo della Fornitura - alle condizioni di cui al presente Capitolato - fino a concorrenza di un quinto dell'importo di aggiudicazione e ai prezzi unitari di cui alla Dichiarazione dell'Offerta economica.

Art. 6 Referenti della fornitura

1. In relazione alle attività oggetto della Fornitura, ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nel CT, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera d'ordine.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore nella sopracitata Lettera d'ordine il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura', ruolo che coincide con quello di Direttore dell'esecuzione (DEC) del presente contratto.

Art. 7 Avvio delle attività

1. Il 'Referente della Fornitura' della SISPI/Direttore dell'esecuzione, a valle della verifica della completezza e correttezza della documentazione richiesta con la lettera d'ordine, già a partire dal decimo giorno successivo alla data di accettazione della Lettera d'ordine, ferma restando l'eventuale anticipata esecuzione di cui al paragrafo 14 del Disciplinare di gara, potrà convocare il 'Referente della Fornitura' del Fornitore per procedere all'avvio delle attività che risulterà da apposito verbale firmato congiuntamente dai Referenti delle Parti.
2. Il verbale di avvio delle attività attesterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. analisi preliminare dei sistemi e definizione dei contenuti della Progettazione esecutiva ivi inclusa la definizione della flotta prototipale;

6. I servizi di assistenza tecnica e di manutenzione di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) dovranno essere svolti dal Fornitore per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di verifica di conformità complessiva della fornitura di cui all'art. 11 del presente CS con esito positivo, secondo le modalità e tempistiche definite al Capitolo 13 del CT.
7. Le attività di cui ai precedenti commi verranno attestate da apposite documentazioni - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: i documenti di trasporto, le note tecniche degli interventi per l'installazione, configurazione, l'integrazione ed avviamento e i registri inerenti la formazione e addestramento, le note tecniche per i servizi di assistenza tecnica e manutenzione e quelli di cui al successivo art. 10 c. 6 – tutte debitamente sottoscritte da incaricati del Fornitore e controfirmate da incaricati della SISPI, inviate dal Fornitore alla Sispi in originale o copia cartacea conforme ai sensi del DPR 445/200, ovvero sottoscritte con firma digitale, secondo quanto concordato tra i Referenti della Fornitura.
8. Tutte le documentazioni di cui al precedente comma dovranno riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG, il CUP **D77D18001390006** ed il riferimento per esteso al **PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020, Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana PROGETTO PA2.2.1.e "Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)", PON METRO PALERMO 2014-2020**. Le date di tali documentazioni saranno vincolanti ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste all'art. 16 del presente CS.
9. Il Fornitore prende atto che i termini di cui al presente articolo compresi quelli definiti nel Piano di Lavoro e concordati tra i Referenti della fornitura saranno da considerarsi essenziali e perentori ai sensi dell'art. 1457 c.c..
10. Qualora la SISPI, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di consentire il puntuale svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi da 1 a 6, il Fornitore provvederà a sospendere le stesse, a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per la SISPI e senza maggiorazione del corrispettivo, fino alle nuove date che saranno comunicate dalla SISPI, facendosi altresì carico di custodire e/o conservare adeguatamente le componenti tecnologiche oggetto della fornitura durante tali periodi. Ciascuna delle nuove date non eccederà comunque i 30 (trenta) giorni solari da quella prevista contrattualmente.
11. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 10, non si determinerà, sotto alcun profilo, mora del Fornitore.

Art. 9 Oneri ed incombenze a carico del Fornitore e Garanzie sulla Fornitura

1. Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 13, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. imballaggio delle componenti fornite, ivi inclusi i materiali all'uopo necessari, conformi alle norme vigenti in relazione alla loro natura;

- b. trasporto di tutti i beni compresi nella Fornitura presso i luoghi indicati dalla SISPI comprensivi di tutte le spese eventualmente necessarie per opere di sollevamento;
 - c. smaltimento a norma di legge dei materiali di imballaggio e dei dispositivi hw rimossi dai mezzi del TPL ritenuti obsoleti;
 - d. riparazione, a propria cura e spese fino al collaudo della fornitura, dei danni che dovessero verificarsi alle forniture oggetto del contratto, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi, ecc.
 - e. ripristino delle situazioni preesistenti su mezzi pubblici e privati, in seguito ad eventuali interventi necessari all'installazione delle componenti tecnologiche.
2. Il Fornitore deve garantire che tutti i cablaggi realizzati e /o modificati sui mezzi della flotta del TPL, nell'ambito della presente Fornitura, siano conformi e certificati rispetto alle vigenti normative tecniche in materia.
 3. Il Fornitore garantisce la piena proprietà del materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.
 4. Il Fornitore, inoltre, garantisce espressamente che il materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite sono esenti da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati, e sono conformi a tutte le normative vigenti.
 5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
 6. In caso di non conformità relativa al comma 4 del presente articolo la Fornitura oggetto di non conformità potrà essere restituita al Fornitore senza alcun onere per la SISPI, incamerando la garanzia costituita secondo le previsioni di cui al successivo art. 17 del presente CS.

Art. 10 Assistenza in garanzia

1. Il Fornitore si impegna a garantire le componenti fornite di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), oggetto della Fornitura del presente Capitolato, per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dal giorno successivo alla data di verifica di conformità complessiva della fornitura di cui al successivo art. 11 del presente CS.
2. L'assistenza in garanzia dovrà essere prestata on site dal Fornitore, nelle modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate nei paragrafi 13.1 e 13.2 del CT.
3. La garanzia dovrà coprire i danni causati da difetti di fabbricazione, di installazione, errori di fabbricazione, gli interventi per il rifacimento di tutti gli elementi e dei componenti forniti, nonché gli errori di montaggio o smontaggio di detti elementi/componenti e ogni altro intervento necessario a ripristinare le

funzionalità delle componenti, fatta eccezione per gli atti di vandalismo, di manomissione per dolo e per gli eventi atmosferici e calamitosi.

4. Nell'assistenza di cui al comma 2 dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi in garanzia incluse tutte le spese di trasporto e/o spedizione di materiale necessario nonché le spese di trasferta.
5. Le parti di ricambio delle componenti - nuove di fabbrica e con almeno la stessa qualità e le stesse caratteristiche tecniche e/o prestazioni di quelle originali - dovranno essere fornite dal Fornitore senza ulteriore onere per la SISPI.
6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta un'apposita nota tecnica di ripristino – il cui form dovrà essere sottoposto a validazione da parte del Referente di SISPI, – che sarà sottoscritta dal referente del Fornitore e dal referente della SISPI. In tale nota dovranno essere indicati la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento da parte della SISPI, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino. Tale nota dovrà essere tempestivamente trasmessa alla SISPI via fax o via e-mail.
7. In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di applicare le penali cui all'art. 16 e di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e così come previsto al successivo art. 24 del presente CS.

Art. 11 Verifiche di conformità in corso di esecuzione, verifica di conformità complessiva e verifica di conformità finale della fornitura

1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della comunicazione di completamento delle attività previste nella fase 2, descritta al paragrafo 10.2 del CT, il DEC, in contraddittorio con il Fornitore, provvederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività previste, ivi incluso il rispetto delle tempistiche indicate nel presente CS e definite nel Piano di lavoro.
2. La verifica di conformità delle attività previste al comma 1 verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura Sispi/DEC e dal referente del Fornitore;
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 1 il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura come indicato al successivo art. 15;
4. Durante l'esecuzione delle attività previste nella fase 3, il Fornitore dovrà mensilmente effettuare uno stato di avanzamento delle attività, rendicontando al DEC le attività completate. Il DEC effettuerà la verifica di conformità sulle attività completate.
5. Oggetto di tale verifica sarà la conformità delle caratteristiche tecniche e funzionali dei Sistemi AVM di bordo forniti e delle attività realizzate, nonché la conformità e la completezza della documentazione tecnica fornita, rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico (CT) e nel Progetto esecutivo, nonché la verifica del buon funzionamento degli stessi sistemi, secondo quanto indicato al paragrafo 10.3 del CT.

6. La verifica di conformità in corso di esecuzione di cui al precedente comma 4 verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura Sispi/DEC e dal referente del Fornitore. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura come indicato al successivo art. 15. In caso di esito negativo si procederà come descritto al successivo comma 10 e ss.
7. Entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione del completamento delle installazioni, formazione e avvio operativo (Fase 4), il DEC ed il RUP, in contraddittorio con il Fornitore, provvederanno alla verifica di conformità della fornitura complessiva, secondo quanto indicato al paragrafo 10.4 del CT.
8. La verifica di conformità complessiva della fornitura verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura Sispi/DEC e dal referente del Fornitore.
9. In caso di esito positivo della verifica di conformità complessiva, la fornitura si intenderà completata positivamente ed il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura, come indicato al successivo art. 15. In caso di esito negativo si procederà come descritto al successivo comma 10 e ss.
10. In caso di esito negativo della verifica di conformità:
 - il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
 - la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente CS, a decorrere dalla data del verbale di verifica di conformità negativo fino alla data della nuova verifica.
11. Alla nuova verifica si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi, dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati.
12. In caso di esito positivo della nuova verifica, la SISPI non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell'eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati e la data in cui la nuova verifica di conformità abbia dato esito positivo.
13. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la SISPI potrà risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 17.
14. Entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione del completamento delle attività previste nella Fase 5, di cui al paragrafo 10.5 del CT, il DEC ed il RUP procederanno alla verifica di conformità finale della fornitura a quanto previsto nel CT, nel Progetto esecutivo e nel Piano di lavoro. La verifica sarà effettuata secondo le previsioni di cui ai precedenti commi da 8 a 13.

15. Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza della garanzia di cui all'art. 10 del presente CS, per ciascuna componente si assumerà come data di inizio dell'assistenza in garanzia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di verifica di conformità complessiva con esito positivo di cui ai precedenti c. 7, 8 e 9.

Art. 12 Subappalto e cessione

1. Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui all'art. 3 del presente CS, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.
3. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 19, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D. Lgs 50/2016 – dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
6. È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 13 Corrispettivo

1. La SISPI riconoscerà al Fornitore per la Fornitura di cui all'art. 3 del presente CS, l'importo complessivo indicato nella Lettera d'ordine.
2. Il corrispettivo di cui sopra si intende al netto dell'IVA e comprensivo di ogni e qualunque onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 e dunque i prezzi unitari indicati nell'Offerta Economica definita all'art. 1 c. 3 del presente CS rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di vigenza contrattuale, ferma restando l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 16. Pertanto il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del presente rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c.

Art. 14 Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 207 del D. L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020 n. 77 (c.d. Decreto Rilancio) è prevista la corresponsione in favore del Fornitore di un'anticipazione pari al 30 per cento sul valore del contratto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., la fattura per l'erogazione dell'anticipazione del prezzo dovrà essere emessa dalla società mandataria del Raggruppamento e il pagamento della stessa sarà effettuato esclusivamente in suo favore.

Art. 15 Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo di cui al comma 1 dell'art. 13 avverrà nelle seguenti modalità:
 - a. Fattura emessa al completamento delle attività previste nella Fase 2 e all'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il cui importo sarà pari al prezzo unitario offerto nella Dichiarazione dell'Offerta economica alle lett. a) e b) per il numero di mezzi del TPL completati del nucleo prototipale, a cui aggiungere il prezzo complessivo dichiarato per il servizio di cui alla lett. c) della Dichiarazione dell'Offerta economica, oltre IVA;
 - b. Fatture emesse a seguito dello stato di avanzamento mensile per le attività completate della Fase 3 e all'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il cui importo sarà pari al prezzo unitario dichiarato nella Dichiarazione dell'Offerta economica alle lett. a) e b) per il numero di mezzi del TPL completati, oltre IVA;
 - c. Fattura emessa al completamento delle attività previste nella Fase 4 e all'esito positivo della verifica di conformità complessiva, il cui importo sarà pari al prezzo complessivo dichiarato per i servizi di cui alla lett. d) della Dichiarazione dell'Offerta economica, oltre IVA;
 - d. Fattura anticipata emessa al completamento delle attività previste nella Fase 4 e all'esito positivo della verifica di conformità complessiva, riferita alle attività di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente CS relative ai servizi di assistenza tecnica e di manutenzione, il cui importo sarà pari al 50% del prezzo complessivo dichiarato nella Dichiarazione dell'Offerta economica alla lett. e), oltre IVA.
 - e. Fattura anticipata emessa al termine dei primi 18 mesi di erogazione delle attività di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente CS relative ai servizi di assistenza tecnica e di manutenzione, il cui importo sarà pari al restante

50% del prezzo complessivo dichiarato nella Dichiarazione dell’Offerta economica alla lett. e), oltre IVA.

2. Il pagamento delle fatture sarà eseguito a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti al Fornitore.
3. Ciascuna fattura dovrà riportare obbligatoriamente i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d’ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG, il CUP **D77D18001390006** ed il riferimento per esteso al **PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 – Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana” PROGETTO PA2.2.1.e “Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)”**, **PON METRO PALERMO 2014-2020**.
4. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio assegnato a SISPI dall’IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica insieme all’indicazione dello **Split Payment** (Regime della Scissione dei Pagamenti). In assenza delle suddette informazioni la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
5. Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., l’emissione delle fatture dovrà essere effettuata, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, dalla società mandataria del Raggruppamento e il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente in favore della stessa.
6. Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.
7. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità finale di cui all’art. 11 c. 14, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell’art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione, nonché l’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
9. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..
10. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 12, il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. A tal riguardo le suddette fatture devono essere elettroniche e nelle modalità indicate al comma 917 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

11. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e di quanto previsto all'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, degli obblighi retributivi e contributivi sui redditi di lavoro dipendente in capo al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 16 Penali

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto, puntuale ed ordinato adempimento delle attività oggetto del presente contratto. In caso di irregolarità o di inadempimenti, accertati in contraddittorio tra le Parti, rispetto alle previsioni di cui al presente CS e ai suoi allegati, la Sispi potrà applicare penali definite nei commi successivi.
2. A norma del c. 4 dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Sispi applicherà le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali definite nel presente CS, nel CT e nel Piano di Lavoro da parte del Fornitore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la SISPI, previa contestazione formale della mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate nella esecuzione dei servizi di cui all'art. 3 c. 1 lett. e) del presente CS applicherà una penale pari a:
 - a) 0,5 per mille per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti al capitolo 13 (paragrafo 13.2.2 **Tempi di intervento e di ripristino**) del Capitolato Tecnico;
 - b) € 1.000,00 (mille/00 euro) per ogni punto o frazione di punto percentuale inferiore al valore minimo dell'indice di disponibilità del sistema definito al capitolo 14 del Capitolato tecnico.
4. L'importo massimo delle penali applicabile è fissato sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. La SISPI, superata tale percentuale, ovvero oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Sispi si avvarrà anche delle documentazioni di cui al comma 8 del precedente art. 8. In tali casi l'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà senza contraddittorio tra le Parti.
6. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al

pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 17.

7. Il Fornitore dovrà comunque provvedere al completamento dell'attività e/o della fornitura oggetto di inadempienza entro il termine indicato nella nota di contestazione salvo differente accordo con Sispi e fermo restando i termini di cui all'art. 8 del presente CS. Decorso tale termine sarà facoltà di Sispi risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 17.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 17 Garanzia definitiva

1. Per la stipula del contratto il Fornitore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione.
2. All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 *"deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante"*.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, *"le fidejussioni devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze"*.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 18 Assicurazioni

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.

2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera d'ordine e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 19 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 24.

Art. 20 Requisiti della fornitura in materia di sicurezza informatica

1. Il Fornitore deve adottare al proprio interno le procedure e politiche di sicurezza definite da Sispi, i cui contenuti saranno resi disponibili al Fornitore previa richiesta, con particolare riferimento alle modalità di accesso ai sistemi di Sispi, all'*hardening* dei dispositivi utilizzati dal fornitore, alla gestione dei dati di Sispi, nonché definizione di ruoli e utenze per l'accesso ai sistemi gestiti.
2. Il Fornitore deve disporre di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture di Sispi e con le strutture centrali a livello governativo.
3. Il Fornitore si impegna a garantire il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, anche in riferimento ai contenuti del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e adottando procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali violazioni di dati personali.
4. Qualora il Fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi di Sispi da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.

5. In caso di rilevazione di un incidente di gravità elevata, il Fornitore deve dare immediata notifica, tramite canali concordati con Sispi, dell'incidente rilevato e delle azioni da intraprendere, al Responsabile della Sicurezza indicato da Sispi e agli organismi individuati dal legislatore a presidio della sicurezza cibernetica.
6. Con riferimento ai servizi offerti, per ogni incidente di sicurezza, il Fornitore s'impegna a consegnare a Sispi, entro il giorno successivo, un report che descriva la tipologia di attacco subito, le vulnerabilità sfruttate, la sequenza temporale degli eventi e le contromisure adottate.
7. Il Fornitore si impegna ad aggiornare le soluzioni e i servizi di sicurezza proposti, in ragione dell'evoluzione degli standard e del mercato, mantenendo la conformità alle normative e agli standard di riferimento applicabili; l'adeguamento alle normative Europee o Italiane emanate nel periodo di vigenza contrattuale non comporterà oneri aggiuntivi per Sispi.
8. Il Fornitore deve monitorare la pubblicazione di upgrade/patch/hotfix necessari a risolvere eventuali vulnerabilità presenti nei dispositivi utilizzati per erogare i servizi e nelle infrastrutture gestite. Entro il giorno successivo al rilascio dell'upgrade/patch/hotfix, il Fornitore deve avviare una valutazione, da rilasciarsi entro un numero giorni da stabilirsi, propedeutica all'installazione delle stesse sui dispositivi di sicurezza, che ad esempio identifichi la possibilità di applicare la patch immediatamente, o la necessità di apportare MEV o integrazioni prima di procedere alle installazioni.
9. Le componenti oggetto di fornitura che dovranno essere collegati alla rete di Sispi devono avere i seguenti requisiti di sicurezza: supporto di protocolli sicuri e cifrati (HTTPS, SSH v2, ecc.), filtraggio di indirizzi IP, gestione dei log di sistema (accessi, allarmi, ecc.).
10. Con riferimento agli oggetti di fornitura da collegare alla rete di Sispi, il Fornitore (anche in collaborazione con il produttore della tecnologia) deve offrire processi, unità organizzative e strumenti dedicati alla gestione di vulnerabilità scoperte sui prodotti oggetto della fornitura.
11. Per gli apparati proposti deve essere disponibile documentazione tecnica (schede tecniche, manuali, guide operative) relativa alla corretta configurazione e gestione degli aspetti di sicurezza.
12. Con riferimento ai servizi di gestione remota, oggetto di fornitura, l'autorizzazione all'accesso ai sistemi di Sispi sarà definita sulla base di credenziali fornite dalla stessa, che individuerà i diritti e i privilegi di accesso che sarà consentito limitatamente a tali autorizzazioni.
13. Le comunicazioni tra la componente di gestione remota centralizzata e la componente locale installata presso Sispi devono essere cifrate.
14. Il Fornitore deve descrivere nel Progetto esecutivo nel dettaglio le soluzioni tecniche utilizzate (dispositivi hardware e software impiegato, modalità operative, politiche di sicurezza, ...) per soddisfare i requisiti di sicurezza di Sispi.

15. In fase di avvio delle attività di cui all'art.7, il Fornitore deve concordare con Sispi le modalità operative e le politiche di sicurezza, i livelli di gravità degli incidenti, le attività e le contromisure che dovranno essere svolte per contrastare le minacce.

Art. 21 Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza ex REG EU 2016/679.

1. Ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/08.
2. Il Fornitore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal Regolamento EU 2016/679.
3. Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali ad esso demandato si svolgerà all'interno dei paesi dell'Unione Europea ovvero all'esterno con le garanzie di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento 2016/679/Eu.
4. Per l'esecuzione delle attività previste nell'ambito della presente Fornitura, il Fornitore tratterà dati personali di cui Sispi è Responsabile e la cui titolarità è in capo al Comune di Palermo e ad AMAT.
5. Il Fornitore alla firma del contratto, accetta di essere nominato, con separato atto, sub-responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico salvo precedente revoca ad insindacabile decisione della Sispi.
6. Il Fornitore prende atto e accetta che la validità del contratto è subordinata al gradimento espresso dal Comune di Palermo e da AMAT alla nomina a sub Responsabile del trattamento, che potrà essere esercitata dalle stesse entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. In relazione ai Servizi/alle Attività oggetto del contratto, il Fornitore garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutto quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679.
8. Il Fornitore, inoltre, si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.
9. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate, ovvero la violazione di dati personali, sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione e a mantenerla indenne da eventuali sanzioni amministrative comminate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

10. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 22 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10.

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s’impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi, disponibile sul sito web istituzionale, che il Fornitore stesso dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all’atto della presentazione dell’offerta.
2. L’osservanza del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..
5. Il Fornitore che avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
6. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i..

Art. 23 Adempimenti ex D. Lgs. 81/2008.

1. Il Fornitore ha l’obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell’esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell’erogazione della Fornitura, oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste e dovrà adeguatamente formare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, le Parti si impegnano:
 - a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
 - b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.
5. SISPI promuove di concerto con l'utilizzatore dei sistemi AVM di bordo (AMAT) la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 4 con un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e degli atti di gara.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
7. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.
9. Il Fornitore dovrà prestare particolare attenzione in merito alle attività su impianti elettrici: il personale impiegato dovrà essere in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni, secondo quanto previsto per legge, per le attività oggetto del presente CS;
10. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rendere disponibili durante la fase di installazione gli addetti alla gestione delle emergenze in materia di antincendio e di pronto soccorso; la disponibilità di mezzi di spegnimento e di cassette di pronto soccorso adeguati dovrà essere garantita dal Fornitore.

Art. 24 Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale.

1. La Sispi risolverà il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e potrà risolverlo nei casi di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione della stessa e le altre violazioni indicate nel presente articolo. La risoluzione del rapporto contrattuale verrà effettuata secondo la procedura di cui all'art. 108 commi 3 e ss. D. Lgs. 50/2016 e ad essa

conseguirà l'incameramento della garanzia ai sensi dell'art. 17, rimanendo salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e la Fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente.

3. Si considereranno tra l'altro violazioni gravi, con la possibilità della risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia ai sensi del superiore art. 17, oltre a tutti i casi in cui esplicitamente previsto, anche le ipotesi di inadempimento di cui ai precedenti art. 7 c.3, art. 11, art. 12, art. 16, art. 19 e art. 21.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ai sensi del c. 5 art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D. Lgs. 159/2011, Sispi potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa comunicazione scritta, riconoscendo il pagamento delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
6. La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata.
7. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.
8. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.
9. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino

estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

11. In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero delle altre procedure o casi di cui all'art. 110 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 del Fornitore, ivi inclusa la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà alle procedure di nuovo affidamento a termini di legge secondo quanto previsto dal medesimo art. 110.
12. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, accetta che il Comune di Palermo e/o AMAT possa subentrare in ogni momento - su richiesta della SISPI - nel presente contratto, impegnandosi a compiere in tal caso tutte le necessarie formalità.

Art. 25 Responsabilità in caso di avvalimento.

1. Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 26 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di programmi informatici, brevetti, dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 3.
2. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 27 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.

633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 28 Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.
2. La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 24 del presente CS.

Art. 29 Personale impiegato nell'esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con personale specializzato in possesso della necessaria esperienza.
2. Il personale impiegato nell'esecuzione della fornitura, pur dovendo svolgere le attività inerenti alla Fornitura in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza vincolo di subordinazione e in totale autonomia organizzativa ed operativa.
3. Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, etc.) da parte del personale di cui ai precedenti commi, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima garanzia di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
4. Al personale di cui ai precedenti commi sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella sede della SISPI, nel rispetto delle procedure di sicurezza ivi in vigore nonché di quanto previsto dalla stessa SISPI e dalla normativa vigente in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.
5. Il personale del Fornitore dovrà essere di gradimento della SISPI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non abbia l'approvazione della SISPI entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.
6. Il Fornitore potrà variare il suddetto personale in caso di comprovate esigenze e previa comunicazione alla SISPI, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

Art. 30 Domicilio e foro competente

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il Fornitore dovrà eleggere domicilio in Palermo.

-
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, sarà competente il Foro di Palermo.
 3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.